



**Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Viabilità Montana**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 351

del 11/04/2020

Oggetto: SP 50 “DI VAGLI” IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA TAMBURA (KM 9+250) – ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI E PEDONI E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE ORDINANZA DI LIMITAZIONE (D.D. N. 1373 DEL 27/12/2019)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con precedente ordinanza D.D. n. 1373 del 27/12/2019 a seguito di verifiche tecniche sulla struttura del Ponte della Tambura, erano state poste le seguenti limitazioni:

- a) limitazione di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 6,00 tonnellate (art. 118, c. 1 lett. d, del DPR 495/1992)
- b) istituzione per tutti i veicoli in transito sul ponte di un limite di velocità massima di 30 km/h per entrambi i sensi di marcia (fig. II 50 art. 116 DPR 495/1992);
- c) divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a 100 metri (attraversamento del ponte di un solo veicolo alla volta) (fig. II 49 art. 116 DPR 495/1992);
- d) restringimento della carreggiata, mediante installazione new jersey e/o transenne nelle modalità previste dal Codice della strada e dal decreto MIT del 10/07/2002, alla larghezza di 3,00 metri per tutta la lunghezza del ponte;
- e) istituzione di un senso unico alternato, con la precedenza per i veicoli in transito verso l'abitato di Vagli di Sotto;
- f) divieto di accesso al ponte di un numero di persone maggiore di 40 unità e divieto ai pedoni di sostare e sporgersi dai parapetti;

DATO ATTO CHE nelle precitate verifiche tecniche sul ponte, redatte dallo studio Maffeis Engineering appositamente incaricato, veniva riconosciuto che le limitazioni di transito a 6



tonnellate avrebbero avuto una validità temporanea e che il mantenimento delle stesse era condizionato ad un costante monitoraggio della struttura dal momento che le strutture portanti sono state dichiarate “*a fine vita*”;

CONSIDERATO che dagli esiti del suddetto monitoraggio sulle condizioni statiche delle strutture del ponte, effettuato durante i primi mesi dell’anno in corso e finalizzate anche a valutare lo stato degenerativo dei materiali costruttivi nonché la capacità degli stessi di garantire la sussistenza delle caratteristiche che determinano i valori di portata, è emerso uno stato di degrado delle armature di precompressione delle travi di impalcato ritenuto incompatibile con il transito veicolare e pedonale.

DATO ATTO che tale incompatibilità è dettata essenzialmente dalla tipologia costruttiva dell’opera, il cui collasso potrebbe avvenire senza alcun preavviso e semplicemente per effetto del peso proprio della struttura stessa;

VALUTATA la presenza sul posto di un collegamento viario esistente tra gli abitati situati ai due lati del lago di Vagli;

RITENUTO per tutto quanto sopra, per ragioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, di dover provvedere in via precauzionale a sospendere il transito sia veicolare che pedonale lungo il ponte;

VISTI gli artt. 3, 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con DLgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modifiche, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610, e successive integrazioni e modifiche;

VISTO l’articolo 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti la competenza relativa ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, nonché gli artt. 55, 57 e 59 dello Statuto Provinciale con i quali vengono fissate le funzioni e le responsabilità, nonché la forma dei provvedimenti dirigenziali;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza ai sensi delle norme suddette;

ORDINA

1. di annullare la precedente ordinanza, emanata con D.D. n. 1373 del 27/12/2019;
2. di istituire lungo la SP 50 “di Vagli” in corrispondenza del ponte della Tambura (km 9+250) le seguenti prescrizioni e limitazioni:
 - a) **divieto di transito a tutti i veicoli** (fig. II 46 art. 116 DPR 495/1992);
 - b) **transito vietato ai pedoni** (fig. II 54 art. 117 DPR 495/1992);
3. l’inosservanza alle prescrizioni di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
4. il presente provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica;
5. la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti da vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare.

DETERMINA

Di dare atto che:

- la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
- il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta.
- contro il presente provvedimento è unicamente ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 120, comma 1, del DLgs 104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

AP/PS

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente